

Il Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di  
VENEZIA

Il Presidente  
della Corte d'Appello di  
VENEZIA



N. 123 /2017 provv.

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Corte d'Appello di Venezia

e

Procura Generale della Repubblica di Venezia

su **metodologia e criteri da adottare per le applicazioni cc.dd. "congiunte" ex art. 14 dell'Accordo ministeriale sulla mobilità interna del personale giudiziario stipulato il 27 marzo 2007**

Considerata la significativa carenza di personale amministrativo in servizio negli Uffici giudicanti e requirenti del Distretto di Venezia, carenza che attualmente si attesta intorno al 22% quale media generale, sebbene variamente distribuita tra i diversi Uffici;

visto l'art. 14, comma 8, dell'Accordo sulla mobilità interna del 27/3/2007, che prevede la possibilità di adottare i provvedimenti di applicazione del personale tra uffici giudicanti e requirenti **d'intesa** tra il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale;

ritenuto che dall'esame e dall'adozione congiunta degli interpelli e delle applicazioni possano derivare soluzioni più efficaci ed efficienti rispetto a quelle ottenibili con il tradizionale esame "autonomo" di ciascun vertice giudicante o requirente, stante l'ampliamento della platea di uffici dai quali attingere risorse e la riduzione del ricorso all'istituto della missione mediante eventuali spostamenti tra uffici giudicanti e requirenti di una stessa sede;

ritenuto opportuno, anche a fini di trasparenza delle scelte amministrative, stabilire i metodi ed i criteri di massima sulla base dei quali assumere le determinazioni di specie;

tutto ciò premesso, il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, di seguito denominati "Parti",

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'intesa)

Le Parti convengono, con il presente atto, di attivare una forma di collaborazione sistematica e permanente al fine di esaminare e trattare congiuntamente le problematiche inerenti le esigenze di applicazione temporanea del personale amministrativo del Distretto, sia degli Uffici giudicanti, sia di quelli requirenti, di norma adottando in forma congiunta ogni atto derivato, quali interpelli, decreti di applicazione e così via.

Resta inalterata in ogni caso, ed in particolare al ricorrere di casi urgenti o non previsti nel presente Protocollo, la facoltà delle Parti di adottare autonomamente, ciascuna per l'ambito di rispettiva competenza (giudicante / requirente), interpelli e provvedimenti di applicazione.

Le Parti, inoltre, si riservano di intervenire con provvedimenti specifici e motivati, anche in deroga ai principi convenuti in seguito, in casi di particolare necessità / urgenza.

## Art. 2

### (Modalità di attuazione - Richieste degli Uffici)

Al fine di esaminare congiuntamente le richieste di applicazione pervenute dagli Uffici, le Parti convengono di riunirsi, di norma, nella prima decade di ogni bimestre.

Salvo casi di motivata urgenza, saranno prese in esame le richieste pervenute nel bimestre precedente, anche se indirizzate soltanto alla Corte d'Appello o alla Procura Generale. Le richieste di ciascun Ufficio, oltre ad illustrare analiticamente le criticità rilevate e la situazione del proprio organico in rapporto alle concrete esigenze di servizio, dovranno essere corredate di un prospetto che riepiloghi, per ciascuna qualifica, la situazione -in termini sia numerici, sia percentuali- di effettiva scopertura, nonché la scopertura complessiva, sempre in termini sia numerici sia percentuali. Nel prospetto dovranno altresì essere separatamente indicate anche le unità in comando / applicazione/distacco, o assegnato a qualsiasi titolo.

Per ciascuna riunione sarà aggiornato un prospetto riepilogativo della situazione degli organici di tutti gli Uffici giudiziari del Distretto, che terrà conto delle piante e delle coperture effettive, numeriche e con le percentuali di scopertura, sia per singole qualifiche, sia nel complesso.

All'esito del confronto, saranno adottati i provvedimenti ritenuti opportuni in merito agli interpelli da effettuare ed alle applicazioni da disporre.

## Art. 3

### (Modalità di rilevamento delle dotazioni organiche effettive)

Ai fini del rilevamento delle dotazioni e delle scoperture si farà riferimento:

- quanto alle piante organiche, all'ultimo vigente provvedimento ministeriale di determinazione;
- quanto alle effettive coperture e scoperture, si terrà conto anzitutto del personale dell'Amministrazione che risulti effettivamente in servizio; le Parti si riservano, altresì, di considerare -sulla base dei dati in proprio possesso e di quelli riportati nel prospetto riepilogativo di cui al punto precedente- ogni ulteriore dotazione degli Uffici in termini di personale comandato, applicato, distaccato, o assegnato a qualsiasi titolo.

## Art. 4

### (Forme degli interpelli)

Negli interpelli congiunti sarà dato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni (suscettibile di riduzione in caso d'urgenza) per l'invio delle istanze del personale interessato, corredate di parere del rispettivo Capo dell'Ufficio.

Le istanze ed il parere dovranno essere trasmessi coevamente, a cura degli Uffici, sia al Presidente della Corte d'Appello sia al Procuratore Generale. In caso di assenza di istanze, ciascun Ufficio dovrà comunque notificare la Corte d'Appello e la Procura Generale, dando atto di aver tempestivamente diramato l'interpello a tutti i dipendenti delle categorie interessate.

## Art. 5

### (Criteri per l'individuazione degli Uffici dai quali o in favore dei quali effettuare l'applicazione)

Le Parti convengono che, in considerazione dell'attuale media distrettuale di scopertura del 22% circa rispetto alle previsioni di pianta organica (di seguito denominata "soglia critica"), debbano essere considerati:

- ai fini dell'individuazione degli Uffici dai quali attingere risorse, quelli con scopertura complessiva inferiore al 22%, quantificata anticipando gli effetti dell'applicazione richiesta (vale a dire calcolando se, ricomprendendo ora per allora gli effetti dell'applicazione "a sfavore" ove disposta, il deficit della dotazione resti inferiore a detta soglia media);
- ai fini dell'individuazione degli Uffici in favore dei quali effettuare l'applicazione, quelli con scopertura complessiva superiore al 22%, calcolata sempre anticipando gli effetti dell'applicazione richiesta.

Le parti convengono che tale criterio debba aggiornarsi in modo "dinamico" in relazione all'evolversi delle piante organiche e delle percentuali di scopertura, sicché detta percentuale assunta a soglia critica -attualmente fissata al 22%- varierà, in più o in meno, ogni qualvolta andrà a variare la quota media di scopertura del Distretto.

Inoltre, nel dar atto che talune Procure dispongono di una pianta organica significativamente sottodimensionata o sovradimensionata, si conviene che:

- quanto alla Procura di Rovigo, che a seguito della riforma di "geografia giudiziaria" del 2013 ha visto accrescere considerevolmente il proprio territorio / bacino di utenza e, conseguentemente, i flussi di lavoro, pur essendo rimasta invariata la pianta organica, si ritiene opportuno fissare la soglia critica all'8%;
- all'opposto, quanto alla Procura di Padova, che a seguito della predetta modifica del territorio di competenza ha "ceduto" carico di lavoro alla Procura di Rovigo pur mantenendo la precedente previsione organica, si ritiene che la percentuale di scopertura da considerare per la soglia critica debba essere quella del 25%;
- quanto alla Procura di Treviso, che, pur essendo prossima per bacino di utenza e carichi di lavoro ad altre Procure venete (Verona, Padova e Vicenza), dispone di una pianta organica significativamente inferiore -perché sottostimata- rispetto a tali Procure, si fissa la soglia critica al 20%.

I suddetti criteri di scopertura complessiva, sia nel caso di applicazione "a favore", sia nel caso di quella "sfavorevole", saranno valutati, di norma, unitamente alla scopertura specifica nelle varie qualifiche, alla luce dei seguenti correttivi:

- anche in presenza del presupposto della scopertura complessiva superiore alla soglia critica, non saranno prese in considerazione richieste di applicazione per profili professionali nei quali la scopertura non sia superiore al 25%, in quanto è possibile, almeno in parte, supplire ad alcune mansioni mediante il personale delle qualifiche contigue;
- All'opposto, potranno essere prese in considerazione richieste di applicazione, anche quando provenienti da Uffici che abbiano una scopertura complessiva inferiore alle soglie critiche prefigurate, allorquando relative a profili professionali per i quali la scopertura sia superiore al 50%, purché i posti previsti per tale qualifica siano superiori a 1;
- Non saranno considerate -salvo che nel computo della scopertura complessiva- le scoperture per profili "tecnici" o specialistici, quali contabili, statistici, formatori, ecc. in quanto previsti in scarsissima misura tanto nelle piante organiche, quanto -e a fortiori- nelle dotazioni effettive, né quelle per informatici, anche perché generalmente di competenza del C.I.S.I.A./ D.G.S.I.A..

Allorquando la pianta preveda un unico posto per una data qualifica, ovvero in altri casi nei quali debbano essere considerate specifiche ragioni e/o coesistano esigenze che, sebbene per se stesse non rientranti nei parametri indicati, congiuntamente considerate appaiano meritevoli di attenzione e soluzione, le Parti si riservano di effettuare ogni opportuna valutazione ad hoc e di adottare, anche in deroga ai criteri esposti in precedenza, ogni idoneo provvedimento.

Venezia, 20 NOV. 2017

IL PROCURATORE GENERALE REGG.  
Giancarlo Buoncicco

IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
Ines Maria Luisa Marini